

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni**

## **Modifica del 10 maggio 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005 e del 4 maggio 2006<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Allegato 8*

Adeguamento salariale

Salari minimi secondo l'art. 35.4 CCL

Durata lorda del lavoro ai sensi dell'art. 23.2 CCL.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

10 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF **2004** 6027–6028, **2005** 913, **2006** 3867

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

---